

*La notifica del recesso dall'Unione non incide sulla  
qualifica di stato competente ai sensi del regolamento  
Dublino III*

di **Angela Correrà**

Dottoranda di Ricerca in Diritto dell'Unione europea  
Università Parthenope di Napoli.

Angela Correra\*

# La notifica del recesso dall'Unione non incide sulla qualifica di stato competente ai sensi del regolamento Dublino III

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contesto nel quale è stata adottata la decisione della Corte di Giustizia. – 3. L'operatività della clausola di sovranità e le altre questioni controverse. – 4. Alcune riflessioni conclusive.

1. Il 23 gennaio 2019 la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla complessa questione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (C-661/17). L'intervento dei giudici europei è stato domandato dalla *High Court* irlandese in relazione alla controversia tra tre cittadini di un Paese terzo e l'*International Protection Appeals Tribunal* (IPAT, Irlanda), avente ad oggetto la decisione di trasferimento adottata nei loro confronti nel contesto del Regolamento c.d. Dublino III. In particolare, nel gennaio 2017 l'IPAT, nel confermare la decisione del Commissario per i Rifugiati irlandese di trasferire i ricorrenti verso il Regno Unito, quale Paese competente per la presa in carico delle domande di asilo da loro proposte, ha dichiarato la propria incompetenza ad esercitare il potere discrezionale conferito dall'articolo 17 del suddetto Regolamento<sup>1</sup>, in forza del quale ogni Stato membro può procedere all'esame di una domanda di protezione internazionale, ancorché non gli compete in applicazione dei criteri ivi previsti. I ricorrenti hanno contestato la decisione dell'IPAT, fondando le proprie ragioni sulla operatività della clausola di sovranità e su motivi legati al recesso del Regno Unito dall'Unione. Dal suo canto, la *High Court*, considerando le implicazioni che potrebbe avere per il sistema di Dublino il recesso del Regno Unito dall'Unione, ha sospeso il procedimento ed ha domandato alla Corte di Giustizia chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 17 citato con riguardo a diversi profili di rilievo.

2. Invero, l'intervento della Corte riveste particolare interesse, non solo per le connessioni delle questioni proposte con l'attualissima vicenda della *Brexit*, ma

\* Dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea, Università Parthenope, Napoli.

<sup>1</sup> La clausola di sovranità era già prevista nella Convenzione di Dublino del 1990 e nell'art. 3, par. 2 del regolamento (CE) 343/2003, in forza del quale "ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento".

anche perché si inserisce nel più ampio dibattito sulle criticità del sistema comune europeo di asilo (cd. CEAS) e, in particolare, delle disposizioni del Regolamento Dublino III<sup>2</sup>. Sono note, infatti, le difficoltà applicative di quel sistema che nella pratica si è tradotto in un grave affievolimento dei diritti fondamentali dei migranti<sup>3</sup>. Ad onta dell'affermazione contenuta nell'art. 80 TFUE, sotto la pressione dell'ondata migratoria che dal 2015 ha interessato il territorio europeo, i Governi degli Stati membri si sono dimostrati tutt'altro che inclini alla solidarietà e alla fiducia reciproca e la risposta europea alla *mass migration* è risultata per molti versi inefficace. Da una parte, le divergenze tra prassi e normative nazionali e, dall'altra parte, la rigidità della tecnica di determinazione dello Stato membro competente – da individuarsi, secondo la regola generale, nello Stato di primo ingresso del richiedente protezione internazionale<sup>4</sup> – hanno messo in luce le profonde difficoltà attuative del Regolamento Dublino III, la cui impostazione di fondo ha generato, come noto, un'iniqua ripartizione dei richiedenti asilo sul territorio dell'Unione, facendo gravare solo su un numero limitato di Stati membri (quelli geograficamente collocati alle frontiere esterne di primo ingresso, *in primis*, l'Italia e la Grecia), la gestione del maggior parte delle richieste. Ne è derivata un'applicazione politicamente pretestuosa della disciplina europea in materia di asilo<sup>5</sup> e l'assunzione di posizioni spesso antitetiche<sup>6</sup> soprattutto da parte di quegli Stati membri che hanno reagito alla crisi ripristinando i controlli alle frontiere interne, mettendo così in discussione il mantenimento dello spazio Schengen. Persino le ambiziose iniziative della Commissione, sfociate nella proposta di Regolamento cd. Dublino IV, non hanno raccolto il *favor*

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

<sup>3</sup> Per una compiuta trattazione delle problematiche sottese alla disciplina di cui al Regolamento Dublino III, v. P. MORI, *La decisione sulla ricollocazione delle persone bisognose di protezione internazionale: un irrituale ricorso al metodo intergovernativo?*, in *Il diritto dell'Unione europea*, settembre 2015, disponibile online su [www.dirittodell'unioneeuropa.eu](http://www.dirittodell'unioneeuropa.eu);

<sup>4</sup> Sebbene il regolamento stabilisca criteri oggettivi per determinare lo Stato membro competente incentrati soprattutto sull'esistenza di familiari del richiedente protezione internazionale e, come criterio residuale, quello dello Stato membro di primo arrivo, quest'ultimo è di fatto divenuto il criterio di applicazione di gran lunga prevalente. Cfr. G. GAJA, *La compétence des Etats dans l'examen des demandes d'asile, Essais en l'honneur de Joe Verhoeven*, Bruxelles, 2014, pp. 139-145.

<sup>5</sup> Cfr. P. DE PASQUALE, *Verso la refusione del regolamento "Dublino III"*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2/2018, anno XIII; G. CAGGIANO, *Prime riflessioni sulle proposte di riforma del Sistema europeo comune di asilo in materia di qualifiche, procedure e accoglienza*, disponibile online su <http://www.sidiblog.org/>; P. MORI, *La proposta di riforma del sistema europeo comune di asilo: verso Dublino IV?*, disponibile online su <http://www.eurojus.it>; C. CUTITTA, *L'interpretazione e l'applicazione del regolamento Dublino III ai tempi della crisi: possibile prospettare nuovi scenari?*, disponibile online su <http://rivista.eurojus.it/linterpretazione-e-lapplicazione-del-regolamento-dublino-iii-ai-tempi-della-crisi-possibile-prospettare-nuovi-scenari/>.

<sup>6</sup> Cfr. G. CAGGIANO, *Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione degli esodi di massa: dinamiche intergovernative, condivisione delle responsabilità fra gli Stati membri e tutela dei diritti degli individui*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2015, p. 459 ss.; Id., *Ascesa e caduta della rotta balcanica. Esternalizzazione contro solidarietà per i richiedenti-asilo*, ivi, 2016, p. 221 ss.; G. MORGESSE, *Recenti iniziative dell'Unione europea per affrontare la crisi dei rifugiati*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2015, n. 3-4, p. 15 ss.; B. NASCIMBENE, *Refugees, the European Union and the "Dublin System". The Reasons for a Crisis*, in *European Papers*, 2016, p. 101 ss., disponibile online; e M. SAVINO, *La crisi dei confini*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2016, p. 739 ss.

dei Governi degli Stati membri. In tale contesto emergenziale, la clausola di sovranità prima menzionata ha assunto una portata centrale, in quanto è stata individuata, sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>7</sup>, sia dalla Corte di giustizia<sup>8</sup>, come lo strumento più idoneo per interpretare il regolamento Dublino in maniera conforme ai diritti umani<sup>9</sup>.

3. Nell'esaminare la pronuncia della Corte, occorre rilevare che essa è evidentemente anteriore agli eventi che negli ultimi giorni hanno interessato la vicenda *Brexit*. Ma anche alla luce dello scenario confusionale che ne è derivato, le uniche certezze che al momento si possono tenere in considerazione sono la notifica di recesso – con la quale il Regno Unito ha manifestato la volontà di uscire dall'Unione e che è suscettibile di essere revocata<sup>10</sup> – e il fatto che il Regno Unito fino alla scadenza dell'ulteriore proroga concessa dal Consiglio europeo sarà a tutti gli effetti ancora uno Stato membro. Da quest'ultimo assunto prende le mosse l'iter motivazionale seguito dai giudici che hanno osservato che la notifica da parte di uno Stato membro del proprio intento di recedere dall'Unione non ha l'effetto di sospendere l'applicazione del diritto dell'Unione in tale Stato Membro<sup>11</sup> che, pertanto, continua ad essere pienamente vigente fino all'effettivo recesso<sup>12</sup>.

A ciò la Corte ha aggiunto che rientra nella sfera di discrezionalità dello Stato membro la scelta di esaminare una domanda di protezione internazionale, quando, in applicazione dei criteri normativi, a tale esame non sarebbe tenuto<sup>13</sup>. Militano in tal senso, non solo la natura facoltativa della disposizione di cui all'articolo 17 citato – che rimette a ciascuno Stato membro la possibilità di decidere in piena sovranità<sup>14</sup>,

<sup>7</sup> Cfr. sentenza *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, del 21 gennaio 2011 su cui v. E. REBASTI, "Corte europea dei diritti umani e sistema comune europeo in materia di asilo", in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011, p. 343 ss.; L. MAGI, "Protezione dei richiedenti asilo 'par ricochet' o protezione 'par moitié'? La Grande Camera ripartisce fra gli Stati contraenti le responsabilità per violazione della Convenzione europea conseguenti al trasferimento di un richiedente asilo in attuazione del regolamento Dublino II", in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, p. 824 ss.

<sup>8</sup> Corte di giustizia, sentenza del 21 dicembre 2011, *N.S. c. Secretary of State for the Home Department e M.E. e altri c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (GC)*, cause riunite C-411 e 493/10. Sulla sentenza cfr., ex multis, E. BROUWER, "Mutual Trust and the Dublin Regulation: Protection of Fundamental Rights in the EU and the burden of proof", in *Utrecht Law Review*, 2013, p. 145; G. CELLAMARE, "Asilo politico: considerata relativa e non assoluta la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali", in *Guida al diritto. Il sole 24 ore*, n. 6/2012, p. 95 ss.; G. MORGESE, "Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la pronuncia della Corte di giustizia nel caso *N.S. e altri*", in *Studi sull'integrazione europea*, 2012, p. 147 ss.

<sup>9</sup> Cfr. A. LIGUORI, "Clausola di sovranità e regolamento 'Dublino III'", in *Il diritto di asilo in Europa*, G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, A. LIGUORI (a cura di), Napoli, 2014, p. 43 ss.

<sup>10</sup> La CGUE, nell'ambito del procedimento C-621/18, con sentenza del 10 dicembre 2018, ha stabilito che il Regno Unito può decidere, unilateralmente, di revocare la sua decisione di recedere dall'Unione europea, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso o prima della scadenza dei due anni prevista dall'art. 50 del Trattato sull'Unione europea o di una sua eventuale proroga. Tale revoca deve essere decisa sulla base di un processo democratico e in accordo con le norme costituzionali nazionali.

<sup>11</sup> p.to 54.

<sup>12</sup> In senso conforme, v. sentenza della Corte di Giustizia del 19 settembre 2018, *RO*, C-327/18, p.to 45.

<sup>13</sup> p.to 58.

<sup>14</sup> Per un esame delle finalità sottese alla clausola di sovranità, v. anche sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2018, *Fathi*, C-56/17, p.to 53.

secondo valutazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare o meno l'esame di una domanda di protezione internazionale al di fuori dei casi in cui è tenuto a farlo –, ma anche la circostanza che l'esercizio di tale facoltà non è soggetto a condizioni particolari<sup>15</sup>. Tale orientamento, peraltro, è coerente con la *ratio* sottesa all'articolo 17, che è quella di salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell'esercizio del diritto di concedere una protezione internazionale<sup>16</sup> e con la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui le disposizioni facoltative riconoscono un ampio potere discrezionale agli Stati membri<sup>17</sup>.

Pertanto, dalla circostanza che uno Stato membro, nel caso di specie il Regno Unito, determinato come “competente” secondo i criteri di cui al Regolamento Dublino III, abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione, non discende l'obbligo per lo Stato procedente (nella fattispecie *de qua*, l'Irlanda) di esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale di citata, la domanda di protezione.

Alla Corte è stato poi chiesto di stabilire se dalla disciplina in esame derivi che alla determinazione dello Stato competente e all'esercizio della clausola discrezionale menzionata debba provvedere la stessa Autorità nazionale. A tal riguardo, i giudici hanno rilevato che il Regolamento tace in ordine alla individuazione dell'Autorità abilitata all'espletamento dell'una e dell'altra attività<sup>18</sup>, né precisa se uno Stato membro debba attribuire l'applicazione dei criteri e della clausola discrezionale predetti alla stessa Autorità.

Nel silenzio del legislatore deve ritenersi, secondo la Corte, che spetta agli Stati membri determinare le Autorità nazionali competenti nell'applicazione del Regolamento Dublino III, ed eventualmente di incaricare diverse Autorità dell'onere di applicazione dei criteri relativi alla determinazione dello Stato membro competente e della clausola discrezionale<sup>19</sup>.

In ultimo, alla domanda del giudice del rinvio se la disciplina in esame debba essere interpretata nel senso che impone la previsione di un ricorso *ad hoc* avverso la decisione di uno Stato di non ricorrere alla clausola discrezionale, come è avvenuto nel caso di specie, i giudici, pur riconoscendo che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto UE, oggi sancito anche dall'art. 47 della Carta, hanno risposto negativamente, statuendo che tale decisione potrà essere eventualmente contestata in sede di ricorso contro la decisione di trasferimento<sup>20</sup>.

4. La pronuncia della Corte offre interessanti spunti di riflessione sullo stato in cui oggi versa il processo di integrazione europea e, specificatamente, su due dei profili più problematici, cioè la volontà di uno Stato membro di recedere dall'UE e le criticità del sistema di asilo comune europeo.

<sup>15</sup> In senso conforme sentenza della Corte di Giustizia del 30 maggio 2013, *Halaf*, C-528/11.

<sup>16</sup> In tal senso anche sentenza della Corte di Giustizia del 5 luglio 2018, *X*, C-213/17, p.to 61 e giur. ivi cit.

<sup>17</sup> Per un'analisi della giurisprudenza, v. sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2013, *Abdullabi*, C-394/12, p.to 57 e giur. ivi cit.

<sup>18</sup> p.to 65.

<sup>19</sup> p.to 67.

<sup>20</sup> p.to 79.

Sotto il primo aspetto, occorre prendere atto che gli scenari futuri sulle relazioni tra Regno Unito e Unione<sup>21</sup> sono sempre più incerti e difficilmente pronosticabili. Appare quantomai condivisibile l'affermazione della House of Lords<sup>22</sup> secondo cui il "divorzio", e soprattutto l'instaurazione di nuove relazioni con l'Unione, costituiscono l'onere amministrativo e diplomatico più complesso con cui il Governo britannico dovrà confrontarsi dopo il secondo conflitto mondiale.

È, infatti, noto il clima di incertezze e di agitazione politica che si è creato nel Regno Unito, che avrebbe dovuto definitivamente uscire dall'Unione europea, il 29 marzo 2019. Ed è altrettanto noto che l'Accordo di recesso<sup>23</sup>, difficilmente messo a punto, è stato bocciato per ben tre volte dal Parlamento britannico, tanto che il Consiglio europeo lo scorso 10 aprile ha accolto la richiesta di prorogare la permanenza del Regno Unito nell'UE, non oltre il 31 ottobre 2019 (c.d. *flexextension*)<sup>24</sup>, al fine di perfezionare la procedura di recesso e scongiurare definitivamente il concreto rischio del *no deal*, su cui Westminster potrebbe essere chiamato nell'imminente futuro. Fino a quella data, dunque, il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi connessi a tale *status*, primo tra tutti, nel rispetto del dovere di leale cooperazione, quello di astenersi da qualsivoglia misura che rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, soprattutto nell'ambito della partecipazione al processo decisionale comune.

Al riguardo, i giudici ancora una volta hanno adottato una posizione ferma escludendo che alla mera notifica del recesso si ricollegli un effetto sospensivo dell'applicazione del diritto dell'Unione. Ma la Corte si spinge anche oltre e, in aperta sintonia con la sua precedente giurisprudenza<sup>25</sup>, non manca di rilevare che il trasferimento di un richiedente asilo verso uno Stato membro non deve essere disposto se sussistono serie ragioni per ritenere che tale notifica comporterebbe un rischio reale per il richiedente di subire in detto Stato membro trattamenti inumani

---

<sup>21</sup> Sugli scenari futuri del processo di integrazione europea v. G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, P. DE PASQUALE, F. FERRARO (a cura di), Napoli, 2018, p. 213 ss.; A. DI STASI, *Diritti fondamentali e processo di (dis)integrazione europea: una relazione complessa*, in *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, M. C. BARUFFI, M. ORTINO (a cura di), Bari, 2018, p. 25-50; L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea – Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, Milano, 2018, p. 6 ss.; C. CURTI GIALDINO, *Verso la fase due della Brexit: promesse, insidie e risultati parziali del negoziato*, in *Integrazione europea e sovranazionalità*, G. CAGGIANO (a cura di), Bari, 2018, p. 177 ss.; L. MOCCIA, *Brexit: cronaca di una separazione annunciata e alcune riflessioni di scenario*, in *La cittadinanza europea*, 2016, n. 1, p. 23.

<sup>22</sup> Si veda, House of Lords, *Scrutinising Brexit: the role of Parliament*, 22 luglio 2016, disponibile *online*, p.to 30.

<sup>23</sup> Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47I del 19.2.2019, p. 1). Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66I del 19.2.2019, p. 1 Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66I del 19.2.2019, p. 1.

<sup>24</sup> Nel caso in cui l'Accordo di recesso venga ratificato da entrambe le parti prima di tale data, il recesso avverrà il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica oppure, se precedente, il 1° novembre 2019.

<sup>25</sup> Rif. sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2017, *C.K. e a.*, C578/16, p.to 65.



o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta<sup>26</sup>. Un rischio, invero, al quale, nel contesto in esame, non sembra essere ragionevolmente esposto qualsivoglia interessato a fronte di una siffatta notifica. A tal riguardo, infatti, la Corte rileva, in primo luogo, che il CEAS è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l'insieme degli Stati partecipanti (Stati membri o Paesi terzi) rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti previsti nella Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967, *in primis* il principio di non respingimento, nonché nella CEDU e, pertanto, che tra questi Stati si sia stabilito un legame di fiducia reciproca<sup>27</sup>. In secondo luogo, secondo la Corte, dal momento che gli Stati membri fanno parte della Convenzione di Ginevra, del Protocollo del 1967 e della CEDU, su cui si fonda il CEAS, il mantenimento, da parte di uno Stato membro, della sua partecipazione in tali accordi internazionali prescinde dalla sua appartenenza all'Unione<sup>28</sup>. Sicché la decisione di uno Stato membro di recedere dall'Unione non comporta alcun cambiamento rispetto all'obbligo che su di esso grava di rispettare la Convenzione di Ginevra e il Protocollo del 1967 (incluso il principio di non respingimento), nonché l'articolo 3 CEDU.

Sotto il secondo aspetto, *id est* le criticità del sistema di Dublino, le lacune della disciplina vigente consentono di rilevare che le istituzioni europee, in sede di proposta di riforma della disciplina *de qua*, avrebbero potuto e dovuto osare di più. Al riguardo, ha deluso<sup>29</sup> le aspettative la proposta Dublino IV, in quanto, in situazioni di pressante affluenza migratoria, il punto di bilanciamento avrebbe dovuto spostarsi dall'applicazione del criterio del primo ingresso a quello del primo Stato ove la domanda è presentata, in tal modo alleggerendo le incombenze gravanti sugli Stati geograficamente più esposti<sup>30</sup>. Una soluzione, dunque, potrebbe essere quella di riorientare il sistema in una direzione che riconosca al richiedente maggiori facoltà di scelta e che, in controtendenza rispetto a quanto fin qui realizzato, riduca la restrizione alla libertà di movimento dei richiedenti<sup>31</sup>.

E, invece, allo stato la pervicace volontà delle istituzioni UE e degli Stati membri di non modificare in maniera radicale i criteri del sistema Dublino e di non ridurre le vigenti disparità costituisce il muro di filo spinato più ostile alla compiuta attuazione del dettato dell'art. 80 TFUE. Le divergenze e le criticità dell'attuale sistema europeo comune di asilo – che ormai dipendono da flussi migratori dal carattere strutturale – vengono sempre più spesso affrontate come se fossero eccezionali, inau-

<sup>26</sup> p.to 81.

<sup>27</sup> p.to 83. In senso conforme, v. anche sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2011, *N.S. e a.*, C411/10 e C493/10, p.to 78.

<sup>28</sup> p.to 85.

<sup>29</sup> Cfr. P. DE PASQUALE, op. cit.; P. MORI, op. cit.; G. MORGESE, op. cit.

<sup>30</sup> La tesi è stata prospettata anche dall'avvocato generale Sharpston, nelle conclusioni alle cause C-490/16 e C-646/16, *AS c. Repubblica di Slovenia e Jafari*, presentate l'8 giugno 2017.

<sup>31</sup> Al riguardo, vi è chi ha ritenuto che la soluzione potesse essere quella di favorire il mutuo riconoscimento delle decisioni nazionali di riconoscimento della protezione internazionale, oppure disporre il trattamento congiunto delle domande di protezione a livello di Unione con attribuzione di uno status davvero uniforme, o ancora – e forse più semplicemente – permettere ai richiedenti di presentare domanda nello Stato da loro preferito. Per approfondimenti v. FAVILLI, op. cit., p. 728 ss.; DI FILIPPO, *Considerazioni critiche in tema di sistema di asilo dell'UE e condivisione degli oneri*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2015, n. 1, p. 47 ss., spec. p. 56 ss.; e B. NASCIBENE, op. cit., p. 110. In tal senso anche G. CAGGIANO, op. cit.

gurando una stagione caratterizzata dall'adozione di misure "emergenziali" dirette ad affrontare nel breve periodo le crisi, ma lontane da un disegno organico e prospettico in grado di privilegiare obiettivi a lungo termine, con grave pregiudizio soprattutto dei diritti fondamentali dei migranti. In tale ottica, è appena il caso di ricordare le questioni di diritto dell'immigrazione e asilo, che in Italia ha sollevato la legge del 1° dicembre 2018 n. 132 c.d. "Salvini"<sup>32</sup> della cui compatibilità con il diritto dell'Unione europea e della CEDU si discute.

## Abstract

### The notification of withdrawal from the European Union does not affect the status of 'responsible' within the meaning of Dublin III Regulation

The CJEU's decision is about the consequences which may result from the possible withdrawal of the United Kingdom from the European Union in the context of the Dublin III Regulation. In that regard, the Court held that the Article 17 of the Dublin III Regulation must be interpreted as meaning that the fact that a Member State, designated as 'responsible' within the meaning of that regulation, has notified its intention to withdraw from the European Union in accordance with Article 50 TEU, does not oblige the determining Member State to itself examine the application for protection at issue. In that regard, the Court recalled that a Member State's notification of its intention to withdraw from the European Union in accordance with Article 50 TEU does not have the effect of suspending the application of EU law in that Member State and that, consequently, that law continues in full force and effect in that Member State until the time of its actual withdrawal from the European Union.

---

<sup>32</sup> Per una compiuta analisi delle questioni di diritto dell'immigrazione e asilo e dei profili di compatibilità della novella legislativa con il diritto Ue, si rinvia a G. CAGGIANO, in *Le recenti modifiche della legge "Salvini" su immigrazione e asilo nella prospettiva del diritto dell'Unione europea e della CEDU*, Post AISDUE, (I) 2019, disponibile *online*.



